

le cui maglie hanno fori delle dimensioni i 4×4 mm,
 avente una superficie pari a 100×201 cm,
 realizzato con fibre di vetro rivestite di un materiale plastico,
 ossia copolimero di acrilato di stirene,
 che non consta di stoppini,
 con un peso pari a 136 g/m^2 ,
 con orditi di densità pari a 415 tex
 e trame di densità pari a 132 tex,
 possiede le caratteristiche materiali indicate nel considerando
 14 e nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
 138/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011, che
 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importa-
 zioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta
 originari della Repubblica popolare cinese ⁽¹⁾, e che consi-
 stono in
 tessuti a maglia aperta
 costituiti da fibra di vetro,
 con maglie di dimensioni in lunghezza e in larghezza supe-
 riori a 1,8 mm,
 e peso superiore a 35 g/m^2 ,
 e, di conseguenza, se si debba interpretare il codice TARIC
 7019 59 00 10 nel senso che il materiale sopra descritto è
 incluso come tale in detto codice, tenuto conto anche della
 classificazione doganale e delle diverse versioni linguistiche
 del diritto comunitario.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se possa
 essere esentata dal pagamento di un dazio antidumping in
 forza dell'ordinamento comunitario una persona fisica o
 giuridica che, facendo affidamento sulle disposizioni del re-
 golamento pubblicato nella propria lingua nazionale senza
 accertarsi delle eventuali discrepanze nelle altre versioni lin-
 guistiche, e basandosi sul significato generale e corrente del
 tenore di detto testo normativo nella propria lingua, importi
 nel territorio dell'Unione europea un prodotto fabbricato al
 di fuori dell'Unione, considerato che, secondo la versione
 linguistica dalla stessa conosciuta, tale prodotto non figura
 tra quelli soggetti al dazio antidumping, anche nell'ipotesi in
 cui si possa stabilire, in esito ad un confronto tra le varie
 versioni linguistiche della normativa comunitaria in questio-

ne, che in realtà il diritto comunitario assoggetta tale pro-
 dotto al pagamento di un dazio antidumping.

⁽¹⁾ GU L 43, pag. 9

**Impugnazione proposta il 1° marzo 2013 dalla Repubblica
 federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale
 (Ottava Sezione) del 18 dicembre 2012, causa T-205/11,
 Germania/Commissione**

(Causa C-102/13 P)

(2013/C 164/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T.
 Henze e J. Möller, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione del Tribunale dell'Unione europea, del
 18 dicembre 2012, causa T-205/11,
- dichiarare ricevibile il ricorso e rinviare la controversia al
 Tribunale affinché si pronunci sul merito e
- condannare la Commissione europea alle spese del procedi-
 mento incidentale dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione si rivolge contro la decisione del Tribunale del-
 l'Unione europea del 18 dicembre 2012, causa T-205/11, re-
 cante rigetto del ricorso della Repubblica federale di Germania
 diretto all'annullamento della decisione 2011/527/EU della
 Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa all'aiuto di Stato
 della Germania C-7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) «KStG, Sa-
 nierungsklausel».

Il governo tedesco fonda la sua impugnazione su due motivi,
 che rispettivamente si ricollegano alla censura di un difetto di
 motivazione:

- Violazione del principio della buona amministrazione, che rappresenta una specifica applicazione del generale principio della certezza del diritto, in quanto il Tribunale avrebbe classificato erroneamente la procedura di notifica scelta dalla Commissione per la decisione impugnata e non avrebbe stabilito le formalità da rispettare affinché sia efficace una notifica con avviso di ricevimento di una decisione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾.
- Violazione del principio della buona amministrazione, che rappresenta una specifica applicazione del generale principio della certezza del diritto, in quanto il Tribunale avrebbe stabilito che la Commissione, per quanto riguarda la censura relativa al ritardo nella presentazione del ricorso, non aveva l'onere di provare che l'invio era stato ricevuto da un soggetto identificabile e che si trattava di un soggetto autorizzato a ricevere notifiche.

⁽¹⁾ GU L 83, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Wedding (Germania) il 14 marzo 2013 — eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy

(Causa C-119/13)

(2013/C 164/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Wedding

Parti

Ricorrente: eco cosmetics GmbH & Co. KG

Convenuta: Virginie Laetitia Barbara Dupuy

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che il convenuto può chiedere il riesame giudiziario dell'ingiunzione di pagamento europea anche qualora quest'ultima non gli sia stata notificata o qualora la notifica non sia stata validamente effettuata, e se, a tale riguardo, sia possibile basarsi segnatamente, per analogia, sull'articolo 20, paragrafo 1, o sull'articolo 20, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il convenuto, qualora l'ingiunzione di pagamento non gli sia stata notificata o la notifica non sia stata validamente effet-

tuata, debba rispettare determinati limiti temporali per presentare domanda di riesame e se, a tal fine, occorra basarsi, in particolare, sulla disposizione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 1869/2006.

- 3) Inoltre, in caso di risposta affermativa alla prima questione, quali conseguenze giuridiche, sotto il profilo procedurale, derivino dall'accoglimento dell'istanza di riesame e se, in merito, sia possibile fondarsi segnatamente, per analogia, sull'articolo 20, paragrafo 3, o sull'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento in oggetto.

⁽¹⁾ GU L 399, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Wedding (Germania) il 14 marzo 2013 — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H./Tetyana Bonchyk

(Causa C-120/13)

(2013/C 164/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Wedding

Parti

Ricorrente: Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H.

Convenuta: Tetyana Bonchyk

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che il convenuto può chiedere il riesame giudiziario dell'ingiunzione di pagamento europea anche qualora quest'ultima non gli sia stata notificata o qualora la notifica non sia stata validamente effettuata, e se, a tale riguardo, sia possibile basarsi segnatamente, per analogia, sull'articolo 20, paragrafo 1, o sull'articolo 20, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
- 2) Inoltre, in caso di risposta affermativa alla prima questione, quali conseguenze giuridiche, sotto il profilo procedurale, derivino dall'accoglimento dell'istanza di riesame e se, in merito, sia possibile fondarsi segnatamente, per analogia, sull'articolo 20, paragrafo 3, o sull'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento in oggetto.

⁽¹⁾ GU L 399, pag. 1.